



PSR14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con **Sviluppo Campania**

Semplificazione del sistema Italia le novità per gli appalti pubblici introdotte dal decreto

Il Decreto "Semplificazioni Sistema Italia" ha introdotto numerose e dirimpenti disposizioni nel settore dei contratti pubblici, con finalità acceleratorie e di snellimento/semplificazione delle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, nella prospettiva di agevolare la realizzazione di investimenti pubblici e contribuire al rilancio della ripresa economica nella drammatica crisi da Covid-19.

Decreto Semplificazione e Codice dei contratti: tutte le modifiche dalla A alla Z

In riferimento al Codice dei contratti, la scelta è stata quella di apportare delle modifiche a tempo (fino al 31 luglio 2021). Le difficoltà dovute a punti di vista diametralmente opposti su molti dei contenuti del D.lgs. n.50/2016, e sulle loro possibili modifiche, hanno trovato un punto di incontro su un periodo transitorio in cui si proverà ad accelerare le procedure senza dimenticare le regole di trasparenza.

Antimafia, verifiche e protocolli di legalità (art. 3)

Fino al 31 luglio 2021 è previsto il rilascio della liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia, anche quando il controllo riguarda un soggetto non censito. L'informativa liberatoria consente di stipulare i contratti salvo le ulteriori verifiche da completarsi in 30 giorni. In caso di problemi il contratto stipulato viene risolto con pagamento delle sole opere eseguite. Con



Dm Interno (entro 15 giorni dal DI) possono essere stabilite ulteriori semplificazioni.

Appalti anticrisi in deroga (art. 2, co.4)

Per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo 2, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, regolate dal comma 3, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Appalto integrato (art. 8, co.7)

Con la sospensione sino al 31 dicembre 2021 dell'articolo 59, comma 1, del Codice dei contratti, è confermata, sino al 31 dicembre 2021, la possibilità di ricorrere all'appalto integrato in deroga.

Cause di esclusione dalle gare (art. 8, co.5)

Con la modifica dell'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti viene eliminata, definitivamente, la possibilità che un concorrente possa essere escluso a causa dell'irregolarità commessa da un subappaltatore. La misura era stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 dal DI Sblocca Cantieri mentre, adesso, è stata definitivamente eliminata. Viene, poi, introdotta la possibilità di escludere un operatore per violazioni non definitivamente accertate, se il mancato pagamento costituisce un'irregolarità grave (per importo o Durc).

Centrali di committenza - sospensione (art. 8, co.5 e 7)

Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell'articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti e, quindi, dell'obbligo di servirsi di centrali di committenza. Introdotta alcune novità per l'iscrizione all'albo delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza con la necessità della disponibilità di una piattaforma telematica per la gestione delle gare e viene eliminata la necessità di un sistema di qualità certificato.

Collegio consultivo tecnico (art. 6)

Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti definiti e funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Commissari straordinari (art. 9)

Vengono aggiornate le norme sulla nomina ed i poteri dei commissari straordinari previste dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n.32 (c.d. Sbocca Cantieri), con, tra l'altro:

- la possibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuare, con proprio decreto, gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari;
- la possibilità per i Commissari straordinari di essere abilitati ad assumere

direttamente le funzioni di stazione appaltante operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Commissione giudicatrice (art. 8, comma 7)

La sospensione dell'articolo 77, comma 3, è prorogata al 31 dicembre 2021 con il risultato che sino a tale data è rinviata l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito dall'Anac e, conseguentemente, è spostata di un anno e, quindi, al 30 novembre 2021, la relazione del Governo al parlamento sugli effetti della sospensione.

Concessioni (art. 8, co.5)

Eliminato, definitivamente, l'obbligo di nominare una terna di subappaltatori nell'esecuzione delle concessioni. La misura era stata sospesa fino a fine anno dal Dl Sbocca Cantieri.

Crisi di impresa (art. 5, co.4)

In caso di insolvenza o crisi dell'impresa la stazione appaltante "dichiara senza indugio" la risoluzione del contratto e provvede al completamento delle opere con una delle seguenti alternative:

- esecuzione diretta anche tramite convenzione con società pubbliche;
- scorrimento graduatoria rispettando condizioni appalto solo se tecnicamente possibile;
- indice una nuova gara per il completamento;
- propone la nomina di un commissario straordinario.

Durc (art. 8, co.10)

Per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva ovvero indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici senza nessuna proroga di validità dei Documenti di regolarità contributiva in scadenza tra gennaio e 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti Covid di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge, n.18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

Gare in corso (art. 8, co.1)

Con il comma 1 sono previste alcune semplificazioni anche per le procedure pendenti disciplinate dal Codice dei contratti. Segnaliamo:

- la consegna di lavori in via d'urgenza;
- la riduzione dei termini delle procedure ordinarie;
- l'obbligo di sopralluogo;
- l'assegnazione di contratti non previsti negli strumenti di programmazione;
- l'assegnazione in house delle concessioni autostradali.

Esame offerte prima dei requisiti (art. 8, co. 7)

Prorogata al 31 dicembre 2021 anche nei settori ordinari, quanto stabilito all'articolo 133, comma 8 del Codice dei contratti relativamente ai settori speciali e, quindi, la possibilità di esaminare le offerte prima dei requisiti.

Fondo per la prosecuzione delle opere (art. 7)

Con l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge semplificazioni, nel caso in cui, per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, nonché per le opere di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto semplificazioni, vengano provvisoriamente o definitivamente, in qualsiasi momento della esecuzione, a mancare le risorse finanziarie pubbliche necessarie per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione dell'opera pubblica, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Garanzia provvisoria (art. 1, co.4)

Cancellato l'obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sottosoglia. Salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustificano tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

Lavori in corso (art. 8, co. 4)

Con il comma 4 dell'articolo 8 sono dettate alcune indicazioni relative ai lavori in corso di esecuzione e, in particolare:

- l'obbligo da parte del direttore lavori di emettere uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge mentre il certificato di pagamento dovrà essere predisposto entro i successivi cinque giorni;
- l'obbligo di effettuare i pagamenti entro 15 giorni dall'emissione del certificato;
- l'obbligo di riconoscere alle imprese gli extracosti per le attività extra relative alla sicurezza legati all'emergenza sanitaria con la precisazione che la mancata esecuzione delle opere a causa del rispetto delle norme anti-Covid non costituisce circostanza imputabile all'esecutore.

Parere Consiglio superiore lavori pubblici (art. 8, co. 7)

Con la modifica all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito alla legge 14 giugno 2019, n.55, è incrementato da 50 a 100 milioni di euro l'importo delle opere statali sul cui progetto è previsto il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Per opere di importo compreso tra 50 e 100 milioni di euro il parere sarà espresso dal Comitato tecnico dei Provveditorati. Al di sotto dei 50 milioni di euro non sarà necessario alcun parere.

Polizze assicurative (art. 8, co.5)

Per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori che posseggono una copertura non sufficiente di adeguare l'importo della polizza al valore dell'appalto.

Procedura negoziata per gli appalti anti-crisi sopra soglia (art. 2, co.3)

Gli appalti legati al superamento dell'emergenza Covid (tra cui scuole, università, carceri, trasporti, strade, ferrovie, infrastrutture idriche) possono essere affidati con procedura negoziata anche sopra soglia.

Procedure semplificate e massimo ribasso sottosoglia (art. 1, co.2 e 3)

Fino al 31 luglio 2021 la soglia per gli affidamenti diretti sale a 150 mila euro. Per importi superiori, e sino alla soglia comunitaria, devono essere attivate le

procedure negoziate con 5 inviti per importi fino a 350mila euro, 10 inviti per importi da 350mila a un milione di euro e 15 inviti per importi tra 1 milione e 5,35 milioni di euro. Soglia per il massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale a 5,35 milioni.

Processo amministrativo (art. 4, co.4)

Ridotti i termini per la decisione sui ricorsi.

Project financing (art. 8, co.5)

Viene dato il via libera alle proposte di imprese anche su progetti già presenti negli strumenti di programmazione delle Pubbliche amministrazioni.

Ricorsi (art. 4, co.2 e 3)

Nel caso in cui vengano impugnati appalti sottosoglia o appalti anti-crisi anche sopra soglia, la sospensione, o l'annullamento, dell'aggiudicazione da parte del giudice non comporta la caducazione e riassegnazione del contratto ma solo il risarcimento.

Sospensione dei lavori (art. 5, co.1-3)

In deroga all'art. 107 del codice dei contratti, non è possibile nessuna sospensione dei lavori se non per motivi legati a norme penali e antimafia, gravi ragioni di ordine pubblico, tecnico o pubblico interesse.

Stipula del contratto (art. 4, co.1)

La stipula del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con l'aggiudicatario sono ammesse solo "nell'interesse della sollecita esecuzione del contratto". Eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Subappalto (art. 8, co.5 e 7)

Mentre nello schema di decreto-legge in atto disponibile non è stata ancora definita la modifica dell'articolo 105, relativo al Subappalto del Codice dei contratti, per adeguarlo alle norme europee, resta per l'affidatario l'obbligo di sostituire i subappaltatori irregolari, ma non ha più l'obbligo di dimostrarne la regolarità.

Abrogata, comunque, la deroga del DI Sblocca Cantieri che consentiva alle stazioni

appaltanti di fissare gara per gara l'importo delle opere subappaltabili, fino a un massimo del 40%. Resta, in ogni caso, il limite del 30% previsto dall'articolo 105, comma 2, del codice dei contratti. Tetto su cui si è abbattuta nel frattempo la scure europea. In ogni caso, il limite imposto, in via generale, deve essere disapplicato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18.

Tempi affidamento sopra soglia (art. 2, co.1)

Fino al 31 luglio 2021, salvo sospensioni dovute ai ricorsi, le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti sopra soglia Ue entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il RUP o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo.

Tempi affidamento sottosoglia (art. 1, co. 1)

Fino al 31 luglio 2021, le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti diretti entro due mesi e le procedure negoziate in quattro mesi. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il RUP o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo.

Tempi ridotti sopra soglia (art. 2, co. 2)

Fino al 31 luglio 2021, l'assegnazione degli appalti (lavori, servizi e forniture), incluse le progettazioni, sono assegnate con i tempi ridotti previsti dalle procedure di urgenza.

Modifiche non definitive al Codice dei contratti

Non si tratta, quindi, di modifiche definitive al Codice dei contratti ma, ancora una volta, di modifiche provvisorie che, appunto, cesseranno.

Per quanto concerne i sistemi di aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture di importo al di sotto della soglia comunitaria sono previste soltanto due modalità con deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti e con la conseguente applicabilità delle altre norme dello stesso codice e, in particolare, dell'articolo 36, comma 1, il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono

nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Il primo comma dell'articolo 30 prevede, in particolare, che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del codice dei contratti, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Le nuove modalità di affidamento contenute nel comma 2

Una prima modalità (comma 2, lett. a) è l'affidamento diretto e la seconda (comma 2, lett. b), applicabile fino alle soglie comunitarie (che per gli appalti di lavori superano i 5 milioni di euro), è costituita dalla procedura negoziata con consultazione di un numero variabile di operatori a seconda del valore dell'appalto. La disciplina vigente (art. 36 - più volte modificato negli ultimi anni, dapprima dalla legge di bilancio 2019 e, quindi, dallo sblocca cantieri) prevede 5 soglie differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture). In particolare: a) fino a 40.000 mila euro, affidamento diretto; b) tra 40.000 mila euro e 150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori; c) per lavori tra 150.000 e 350.000 mediante la procedura negoziata dell'articolo 63,

previa consultazione di almeno 10 operatori economici; c-bis) per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori; d) per lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie mediante procedura aperta (art. 60).

L'articolo 1, quindi, della nuova norma sugli affidamenti utilizza l'affidamento diretto per servizi, lavori e forniture fino ad una soglia più elevata di quella attualmente vigente (40.000 euro) e l'applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In particolari, per servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, la consultazione riguarda almeno cinque operatori. Per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro la consultazione deve riguardare almeno dieci operatori e quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.

I contenuti del primo comma

Il primo comma precisa che le disposizioni dell'articolo si applicano solo qualora l'atto di avvio della procedura di affidamento ovvero la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Al fine di accelerare i tempi di apertura dei cantieri, si prevede ancora che in tali casi l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente debbano avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e di quattro mesi per le ipotesi di cui alla lettera b). Il mancato rispetto del termine in questione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell'autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del responsabile

unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante.

I contenuti del terzo comma

Il terzo comma precisa che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, sotto un profilo contenutistico, gli elementi descritti all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, quindi, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nello stesso comma 3 è anche precisato che il sistema di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, salvo motivato ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I contenuti del quarto comma

Il quarto comma prevede che la stazione appaltante non possa chiedere le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. In ogni caso, nelle ipotesi in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

PSR *comunica*
**ISCRIVITI ALLA
 NEWSLETTER ONLINE**

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html.

Mancata indicazione costi manodopera: Soccorso istruttorio o esclusione automatica?

L'argomento è stato frutto di numerose sentenze da parte della giurisprudenza amministrativa, ma anche di quella europea che recentemente ha dipanato ogni dubbio sugli effetti della mancata indicazione dei costi della manodopera. La sentenza 2 maggio 2019, C-309/18 della Corte UE, i cui principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato con l'Ordinanza 28 ottobre 2019, n.11 emessa dall'Adunanza Plenaria, ha confermato il principio per cui l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera discende direttamente dall'art.95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). Obbligo da cui deriverebbe l'esclusione automatica dalla procedura, ma solo a patto che il concorrente sia messo nelle condizioni di indicare separatamente, e senza alcun dubbio, i costi della manodopera.

Mancata indicazione costi manodopera: nuovo intervento dell'Adunanza Plenaria

Con la sentenza 2 aprile 2020, n.8 l'Adunanza Plenaria del Consiglio è nuovamente intervenuta sull'argomento fornendo nuovi dettagli sul corretto

comportamento della Stazione Appaltante in caso di offerta presentata senza l'indicazione separata dei costi della manodopera.

L'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede: *"Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)".* La nuova sentenza ha confermato il principio per cui non conta che il bando preveda espressamente l'esclusione dalla gara in caso di mancata indicazione separata dei costi della manodopera, ma è sufficiente il richiamo al Codice dei contratti e che le disposizioni di gara consentano agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche senza alcun fraintendimento o equivoco.

Mancata indicazione dei costi della manodopera: il principio dell'Adunanza Plenaria

In definitiva, la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia, entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice.

Informativa realizzata in periodo emergenza Covid-19 dagli Uffici di comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania

VICINI ANCHE DA LONTANO

www.agricoltura.regione.campania.it

psrcomunica@regione.campania.it

psr@pec.regione.campania.it

canale YouTube PSR Campania



PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N. 11 - LUGLIO 2020

a cura del **GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA**

Salvatore **Capezuto**
Antonio **Carotenuto**
Maurizio **Cinque**
Marcello **Murino**
Dora **Renzuto**

in collaborazione con 

ITACA – Linee di indirizzo sicurezza e salute in cantiere in emergenza Covid-19

Il documento rappresenta un utile strumento finalizzato a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere, a fronte dell'emergenza sanitaria, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l'emergenza Covid-19.

Le linee d'indirizzo, organizzate in due parti, oltre a dare indicazioni di tipo tecnico-operativo destinate al Responsabile dei Lavori (RUP) ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), contemplano l'individuazione dei costi della sicurezza, che devono essere riconosciuti agli operatori economici, e degli oneri aziendali per la sicurezza afferenti all'esercizio delle attività realizzate dalle imprese. In tal senso, la guida contiene un elenco voci di misure antiCovid-19. Il documento non risolve tutti i problemi che la difficile emergenza sanitaria ha provocato nella gestione della sicurezza dei



cantieri, ma fa chiarezza in merito alla normativa da applicare e agli strumenti da utilizzare da parte delle amministrazioni per favorire quella giusta remunerazione agli operatori economici, a fronte delle misure che dovranno mettere in campo per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Al link il documento.